

### ***Caduta dall'alto del lavoratore – Modello 231***

*Organizzazione societaria “inadeguata”- evento occasionale*

*Cass. pen. 29584/2020*

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 4.12.2020*

---

La sentenza della Cassazione ribadisce i concetti di *interesse e vantaggio* della Società (art. 5 Dlgs. 231/2001), l'importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e soprattutto sottolinea che la politica aziendale può incrinarsi anche alla presenza di un solo evento anche occasionale.

Il committente di attività edilizia decideva di far realizzare un'opera ad una impresa terza, anziché a quella già designata. La decisione di far eseguire l'opera a terzi veniva presa senza informare i preposti alla sicurezza e pertanto anche derogando all'originario progetto e soprattutto derogando alle procedure di sicurezza già approvate.

Così due operai dell'impresa terza precipitavano dall'impalcatura.

Seguiva processo penale a carico della ditta committente e dell'impresa terza e la Corte di appello confermava le responsabilità della società ex art. 25septies Dlgs. 231/2001.

La verifica della responsabilità si concentra sul vantaggio e interesse che simile operazione ha portato alla società. La decisione della committente di affidare a terzi, e all'insaputa, i lavori evidenzia la finalità di ridurre i tempi di esecuzione e di ridurre la spesa complessiva e dunque una maggiore produttività. Per l'impresa terza il vantaggio è certamente da identificare nella commessa assunta e nella accettazione di realizzare l'opera derogando al Piano sicurezza (art. 92 Dlgs. 81/2008) approvato e priva di personale adeguato.

La Cassazione in sentenza ricorda anche la casistica ormai consolidata che porta a considerare accertato l'interesse o il vantaggio:

“...si è così affermato, per esempio, che esso può essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale ...); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale ...; o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.

Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare ....). In altri termini: vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro...”.

Il processo e la difesa evidenziano però un punto interessante: la difesa delle imprese imputate, sostiene che non può dirsi violato l'art. 5 del Dlgs. 231/2001 in assenza di una sistematica e ripetuta

violazione di regole cautelari; solo una ripetuta violazione può concretare la lesione di quella “politica” aziendale che costituisce perno della responsabilità dell’ente/società.

La cassazione la pensa diversamente:

“...Ne deriva, quale logico corollario, che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità.

La Cassazione ravvisa nel comportamento della ditta committente la volontà e consapevolezza di violare le norme di prevenzione; e la violazione delle norme significa prevedere l’evento anche se non voluto. Ne consegue che è sufficiente una singola condotta per configurare la responsabilità amministrativa e dunque quel vantaggio ed interesse anche economico.